



CONFINDUSTRIA

**Commissione Industria, Commercio e Turismo
del Senato della Repubblica**

**Disegno di Legge 3110 – Conversione decreto legge recante disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività**

**Audizione del Direttore Generale di Confindustria
Prof. Giampaolo Galli**

2 FEBBRAIO 2012

Introduzione e sintesi

Confindustria esprime un giudizio positivo sul “Decreto liberalizzazioni”.

Il provvedimento è un passaggio importante nell’azione che il Governo sta portando avanti, con un ampio sostegno parlamentare, per affrontare la crisi finanziaria e mettere le basi per una crescita più sostenuta della nostra economia.

Esso contiene misure di grande rilievo per introdurre maggiore concorrenza in moltissimi comparti dei servizi, dalle quali ci attendiamo un forte contenimento dei costi che oggi gravano sull’industria e ne ostacolano la competitività internazionale.

La crisi dei debiti sovrani sta trovando risposte nelle politiche economiche a livello europeo e nazionale. L’azione del Governo italiano sta consentendo un recupero di credibilità del nostro Paese nell’Unione Europea e presso i mercati finanziari, come conferma il sensibile calo dello *spread* che stiamo registrando in questi giorni.

Ma l’opera di risanamento è appena iniziata e il contesto è ancora segnato da notevoli rischi. Gli *spread*, pur in riduzione, sono ancora troppo alti per poter essere sostenibili nel lungo termine. E’ quindi necessario continuare nello sforzo comune per portare il Paese in “zona sicurezza”.

La riduzione degli *spread* è il passaggio essenziale per attenuare l’intensità della recessione in corso e abbreviarne la durata. Nell’analisi del Centro Studi Confindustria, se gli *spread* tornano a livelli di un anno fa, una moderata ripresa dell’economia è possibile già nella seconda parte del 2012 e nel 2013. Per contro, se gli *spread* rimanessero ai livelli attuali, pur di molto inferiori a quelli di un mese fa, è difficile immaginare che, malgrado i robusti interventi della Banca Centrale Europea, si riattivino i canali del credito bancario e delle altre fonti di liquidità per le imprese.

Il decreto liberalizzazioni ha effetti positivi sugli *spread* in quanto agisce sul denominatore del rapporto fra debito e Pil, migliorando le prospettive di crescita nel medio termine e rendendo più credibile il nostro debito sovrano nella percezione dei mercati finanziari. Esso può dunque avere effetti positivi sull’andamento dell’economia e sull’occupazione anche nel breve periodo.

A fronte dei sacrifici che sono richiesti ad alcune categorie vi sono dunque benefici per la collettività che possono dispiegarsi anche su un arco temporale relativamente breve.

Il “Decreto liberalizzazioni” si colloca in un disegno complessivo, basato sul risanamento finanziario e sulla crescita, che era stato avviato con il decreto “Salva Italia” e che prosegue con il decreto semplificazioni, del quale auspichiamo il varo in tempi stretti, e con una serie di misure volte a sbloccare gli investimenti in infrastrutture.

Il Governo ha effettuato scelte ponderate, ispirate ai migliori principi internazionali in materia di concorrenza e buona regolazione dell’attività economica. In generale è riuscito a coniugare l’esigenza di introdurre più concorrenza con altre esigenze

degne di tutela: quella di non penalizzare eccessivamente i redditi nei settori oggetto del provvedimento e quella di non cambiare troppo bruscamente le regole del gioco per non scoraggiare gli investimenti nazionali e internazionali.

Nel merito, segnaliamo, fra le molte, alcune previsioni che ci sembrano particolarmente significative. Abrogazione delle norme che contrastano con il principio libertà di iniziativa economica, anche se occorre un miglior coordinamento con le precedenti norme in materia; istituzione del tribunale per le imprese, che auspichiamo venga realizzato con grande determinazione; definitiva abolizione delle tariffe professionali; introduzione dell'obbligo del preventivo, che andrebbe però sempre previsto nella forma scritta; disposizioni in materia di energia (gas naturale, mercato elettrico e carburanti); rafforzamento delle norme pro-concorrenziali in materia di Servizi Pubblici Locali, anche se nutriamo perplessità sulla deroga di tre anni volta a favorire le aggregazioni; istituzione di un Autorità dei Trasporti con competenze non solo per l'accesso alle infrastrutture, ma anche per il settore dei trasporti. Per quanto concerne le infrastrutture, è positivo il giudizio sulle disposizioni relative al project financing ed al partenariato pubblico e privato e sulle disposizioni che riguardano la semplificazione e l'accelerazione delle procedure per la realizzazione delle opere.

Fra le principali criticità segnaliamo la norma relativa ai ritardati pagamenti della PA. Apprezziamo che sia stato fatto un primo passo nella direzione giusta, ma si tratta di un passo assolutamente insufficiente rispetto alla gravità ed urgenza del problema. Riteniamo anche che debba essere rivista la norma relativa alla somministrazione dei farmaci in quanto genera un rischio eccessivo a carico delle imprese e dei posti di lavoro in una filiera, come la farmaceutica, che è una delle più dinamiche in termini di contributo all'export e alla ricerca nel nostro paese.

Per un esame più dettagliato dei contenuti del provvedimento, desideriamo fare le seguenti osservazioni sugli aspetti rilevanti del testo per ciò che concerne l'interesse delle categorie produttive.

CONCORRENZA

Liberalizzazione attività economiche (art. 1)

Il DL prevede che con uno o più regolamenti devono essere abrogate entro il 31 dicembre 2012 le disposizioni che prevedono autorizzazioni o altre limitazioni (es. numeriche, geografiche) all'esercizio delle attività economiche, non giustificate da un interesse generale costituzionalmente rilevante e non proporzionate all'interesse da proteggere. Con i medesimi provvedimenti dovranno essere indicate anche le attività per le quali permane il titolo autorizzatorio. Entro la stessa data, regioni ed enti locali dovranno adottare provvedimenti analoghi.

La norma non si applica ai servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, ai servizi finanziari e a quelli di comunicazione, nonché a tutte le attività sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente.

La misura va nella giusta direzione, in quanto è diretta a favorire una maggiore apertura dei mercati, in linea con le analoghe previsioni della Manovra economica di agosto e del Decreto “salva-Italia”. È in particolare condivisibile l’approccio utilizzato, che si basa sull’espressa individuazione dei regimi amministrativi abrogati e di quelli mantenuti, in modo da assicurare certezza alle imprese, ma anche agli uffici pubblici.

Tuttavia, si rileva un problema di coordinamento tra questa misura e i due precedenti interventi. La Manovra di agosto dispone per il prossimo settembre l’implicita abrogazione (cd. effetto-tagliola) di tutte le norme che prevedono regimi amministrativi contrari al principio della libera iniziativa economica (le abrogazioni formeranno oggetto di ricognizione ad opera di uno o più regolamenti del Governo da emanarsi entro il 31.12.2012), a meno che tali norme non siano indispensabili per la tutela di specifici interessi pubblici (es. salute, ambiente, paesaggio, patrimonio culturale). Il Decreto “salva-Italia” ha invece già abrogato specifiche limitazioni all’esercizio di attività economiche (es. divieto di esercizio di un’attività al di fuori di una certa area geografica), anticipando in parte l’effetto-tagliola della Manovra di agosto. Il DL in commento, invece, rinvia all’emanazione (entro il 31.12.2012) di uno o più regolamenti l’abrogazione dei regimi amministrativi che prevedono autorizzazioni o altre limitazioni non giustificati da un interesse generale costituzionalmente rilevante, né proporzionati all’interesse da proteggere.

Le parziali sovrapposizioni degli ambiti applicativi e il mancato coordinamento, sul piano temporale, degli effetti abrogativi dei tre provvedimenti potrebbero in parte vanificare gli obiettivi delle liberalizzazioni. È forte il rischio che gli operatori economici, nel dubbio, continuino a rivolgersi agli uffici pubblici e, quando ciò non avvenga, finiscano per essere colpiti da provvedimenti sanzionatori (con conseguente incremento del contenzioso amministrativo).

Per evitare tali esiti, è quindi necessario ricondurre a unitarietà l’ambito di applicazione e gli effetti delle citate norme, puntando sull’approccio adottato in questo DL.

Sotto altro profilo, non è chiara la ragione dell’esclusione di alcune categorie di servizi dal perimetro della liberalizzazione. Infatti, al di là della necessità di mantenere alcuni titoli abilitativi o analoghe forme di controllo (ad esempio, quelli imposti dall’ordinamento comunitario), l’effetto pro-concorrenziale che la norma mira a realizzare non dovrebbe essere limitato in modo aprioristico.

Infine, la previsione di una preventiva relazione del Governo, soggetta ad approvazione del Parlamento, che specifichi periodi e ambiti degli interventi regolamentari, appesantisce eccessivamente l’*iter* di attuazione della norma. Si tratta di adempimenti non necessari, dal momento che la Legge n. 69/2009 già dispone il controllo preventivo delle Commissioni parlamentari competenti prima dell’emanazione dei regolamenti di delegificazione.

Tribunale delle imprese (art. 2)

La norma utilizza le attuali sezioni competenti in materia di proprietà industriale, le cui attribuzioni vengono ampliate ad alcune categorie di controversie tra imprese. Si

tratta di un'importante innovazione, che va nella direzione, più volte suggerita da Confindustria, di valorizzare la specializzazione dei magistrati e che, pertanto, auspichiamo venga confermata e rafforzata dal Parlamento. La specializzazione, infatti, costituisce una variabile decisiva per superare i noti malfunzionamenti della giustizia civile, che incidono sulla competitività delle imprese e sull'attrattività del Paese per gli investimenti esteri.

La misura punta ad accrescere celerità e qualità delle decisioni nei rapporti tra operatori economici ed è in linea con gli obiettivi delle recenti riforme della giustizia civile, che incidono sugli aspetti organizzativi per incrementare i livelli di efficienza del sistema e che vanno ora attuate in modo rigoroso. Il successo dei nuovi Tribunali delle imprese, infatti, è strettamente collegato al completamento di ulteriori riforme su cui il Governo è attivamente impegnato, tra cui, in primo luogo, la revisione della geografia giudiziaria.

Ai Tribunali delle imprese vengono affidate:

- alcune specifiche tipologie di controversie societarie, limitate, però, soltanto alle SpA e alle società in accomandita per azioni;
- le cause in materia di proprietà industriale, diritto d'autore e *class action*;
- le controversie in materia di appalti di lavori, servizi e forniture di rilevanza comunitaria, nei casi in cui sussista la giurisdizione del giudice ordinario (anche in questo caso limitatamente a SpA e SapA).

Per rafforzare la portata della misura, andrebbero valutati alcuni correttivi all'impianto del DL. In primo luogo, le competenze riservate ai giudici specializzati in materia d'impresa potrebbero essere estese, sul piano sia oggettivo che soggettivo. Ciò a fronte di un incremento del numero delle sedi (attualmente 12), opportuno anche per mantenere inalterati i livelli di efficienza finora assicurati delle sezioni specializzate in proprietà industriale.

Accesso dei giovani alla costituzione di Srl (art. 3)

Viene introdotta la possibilità di costituire tali società senza l'intervento del notaio e con un capitale minimo (simbolico) di 1 euro, in linea con i progetti da tempo in discussione a livello europeo. Superato il limite dei 35 anni, la società dovrà essere trasformata, oppure il socio non più in possesso del requisito di età dovrà essere escluso. La norma incentiva le iniziative giovanili e rappresenta una prima apertura alla concorrenza in un settore, quello della redazione degli atti costitutivi di società, oggetto di una riserva esclusiva di attività.

TUTELA DEI CONSUMATORI

Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie (art. 5)

Viene introdotta una nuova tutela amministrativa contro le clausole vessatorie inserite nei contratti tra imprese e consumatori, affidando la relativa competenza

all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. L'AGCM potrà valutare, previo accordo con le associazioni di categoria interessate, la sproporzione dei diritti e degli obblighi previsti da tali contratti, pubblicizzando gli esiti delle verifiche sul proprio sito internet (oltre che su quello dell'impresa interessata). Contro gli atti dell'Autorità sarà possibile fare ricorso al giudice amministrativo.

La misura affida a una sede impropria, quella amministrativa, la valutazione di aspetti di natura contrattuale, che invece sarebbe opportuno mantenere nell'esclusiva sfera di competenza del giudice ordinario.

Norme per rendere efficace l'azione di classe (art. 6)

Il DL punta a rendere più efficace la *class action* disciplinata dal Codice del consumo, attraverso la sostituzione dei riferimenti all'"identità" con quello all'"omogeneità" dei diritti, rilevanti ai fini della definizione dell'ambito di applicazione dell'istituto e del giudizio preliminare di ammissibilità. Si tratta di un intervento che riguarda uno specifico aspetto e che punta a risolvere alcune problematiche interpretative emerse in giurisprudenza.

Per Confindustria è però essenziale che a questo intervento non si sovrappongano ulteriori modifiche, che, oltre a non essere giustificate, rischierebbero di alterare gli equilibri dell'attuale disciplina. Ciò avrebbe l'effetto di incrementare notevolmente la litigiosità e i costi del procedimento giudiziario, con conseguenze negative per la stessa funzionalità del sistema giudiziario civile.

SERVIZI PROFESSIONALI

Disposizioni sulle professioni regolamentate (art. 9)

Il DL contiene misure immediatamente efficaci in tema di professioni regolamentate, in attuazione di alcuni dei principi di riforma dettati dalla Manovra economica di agosto. Questi principi erano stati già rafforzati dalla Legge di stabilità e dal successivo Decreto "salva-Italia" e dovranno guidare il Governo nel completamento della riforma entro il prossimo agosto.

L'anticipazione di una parte importante della liberalizzazione dei servizi professionali è condivisibile e costituisce uno degli aspetti qualificanti del DL. Riteniamo, infatti, che le scelte suggerite dal Governo al Parlamento non siano più rinviabili. Confindustria da tempo sottolinea la necessità di una maggiore apertura alla concorrenza di questo settore, necessaria per incrementare la qualità delle prestazioni offerte, assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di comparazione e scelta e per agevolare l'accesso e l'esercizio delle attività professionali da parte dei giovani.

Pertanto, è auspicabile che il Parlamento confermi i contenuti delle norme introdotte dal DL, senza indebolirle, ma apportando soltanto quei correttivi diretti a rafforzarle. Sarebbero incomprensibili, in questo momento, passi indietro su uno dei punti su cui si misurerà la reale volontà del Parlamento di modernizzare il Paese. Dal canto suo, il Governo dovrebbe proseguire lungo il percorso positivamente intrapreso,

approvando in tempi brevi il regolamento attuativo dei principi contenuti nella Manovra di agosto.

Quanto ai contenuti del DL, le misure di liberalizzazione riguardano le tariffe, l'obbligo del preventivo e il tirocinio. L'impianto e le finalità dell'intervento sono in linea con le proposte che Confindustria sostiene da tempo. Infatti:

- vengono abrogate le tariffe professionali e tutte le disposizioni vigenti che rinviano ad esse per la determinazione del compenso del professionista. Anche nel caso di liquidazione dei corrispettivi da parte del giudice, quest'ultimo non dovrà più far riferimento alle tariffe, bensì a nuovi parametri ministeriali. Peraltro, tali parametri non potranno essere utilizzati nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori o microimprese, pena la nullità degli stessi. Si tratta di un presidio importante, che auspichiamo venga salvaguardato nel corso dell'*iter* di conversione del DL, per ridurre il rischio che le tariffe vengano rimpiazzate, nei fatti, dai nuovi parametri;
- si introduce l'obbligo del preventivo, che deve essere adeguato all'importanza della prestazione e contenere l'indicazione di tutte le voci di costo. Il mancato adempimento di quest'obbligo costituisce illecito disciplinare per il professionista. L'obbligo del preventivo è strettamente legato all'abolizione delle tariffe e mira a rendere effettivo il principio della pattuizione consensuale del compenso, al momento del conferimento dell'incarico. Per questo motivo, la misura dovrebbe essere rafforzata, prevedendo che il preventivo venga reso sempre in forma scritta, non soltanto su richiesta del cliente. In caso contrario, vi è il rischio che, nel rapporto tra professionisti e clienti, cambi poco o nulla.

A questo correttivo dovrebbe accompagnarsi la rimozione delle limitazioni esistenti alla pubblicità informativa, da sottrarre al controllo deontologico degli ordini professionali per sottoporla all'esclusiva competenza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Questo aspetto potrebbe essere disciplinato già in sede di conversione del DL o, in alternativa, dovrebbe costituire uno dei punti cardine del regolamento del Governo;

- viene confermato il principio (introdotto dal DL "salva-Italia") secondo cui la durata del tirocinio non può essere superiore a 18 mesi, cui si aggiunge la possibilità di svolgere i primi 6 mesi in concomitanza con gli studi universitari. Si tratta di un'apertura condivisibile, cui dovrebbe accompagnarsi il ripristino dell'obbligo, già previsto dalla Manovra di agosto e ora abrogato dal DL, di corrispondere al tirocinante un compenso per le attività svolte.

Modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci (art. 11)

Il DL prevede che: "il medico aggiunge ad ogni prescrizione di farmaco" le seguenti parole: "sostituibile con equivalente generico ovvero non sostituibile nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni cliniche contrarie".

La norma prevede anche che il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilità, è tenuto a fornire il medicinale equivalente generico avente il prezzo più basso, salvo diversa richiesta del cliente.

La misura è volta ad incentivare l'uso dei farmaci equivalenti. Essa penalizza i prodotti con marchio e mette a rischio la permanenza in Italia di imprese farmaceutiche ad alta vocazione manifatturiera, a vantaggio delle produzioni di Paese emergenti (la produzione di generici in Italia è di ridotte dimensioni) con standard di qualità non sempre in linea con quelli occidentali.

La farmaceutica è un'industria manifatturiera, con fabbriche di alto livello tecnologico, che contribuisce alla crescita con la sua capacità di fare *export* (60% della produzione), genera occupazione qualificata (i laureati e i diplomati sono il 90% del totale), garantisce investimenti in ricerca, innovazione e produzione sul territorio; con un indotto di eccellenza, *leader* a livello mondiale.

Va poi tenuto presente che la misura ipotizzata non reca risparmi di spesa pubblica: già oggi infatti (art. 7, Legge 405/2001) è previsto il rimborso da parte dello Stato esclusivamente del farmaco a prezzo più basso, a prescindere se tale prezzo corrisponda a quello di un generico puro o di un prodotto con marchio.

Auspichiamo che la disposizione venga abrogata, o quantomeno rivista - anche con un confronto in sede tecnica - al fine di individuare soluzioni che tutelino l'esigenza di competitività delle imprese operanti in Italia, nonché l'autonomia professionale del medico nell'attività prescrittiva.

Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti (art. 12)

Sono condivisibili le disposizioni dedicate alla professione notarile. È previsto un significativo incremento della pianta organica dei notai e un ampliamento del loro ambito territoriale di attività. Si tratta di misure coerenti con l'indirizzo complessivo del DL e con l'esigenza di accrescere la concorrenza e il buon andamento della funzione pubblica notarile.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA (artt. 13-24)

Il pacchetto di disposizioni in materia di energia rappresenta un importante insieme di misure strutturali rilevanti per accelerare il processo di liberalizzazione con particolare riferimento al mercato del gas naturale e dei carburanti.

Con riferimento al mercato del gas naturale, riteniamo importante, sul piano strutturale, quanto previsto in relazione alla **separazione proprietaria (art. 15)** delle infrastrutture del "sistema gas", come definite dall'articolo 2, d.lgs. n. 164/00 (lettera *ee*)), vale a dire le reti di trasporto, di distribuzione, gli stoccaggi e gli impianti di GNL ubicati nel territorio nazionale e nelle zone marine soggette al diritto italiano.

La previsione del DL rafforza quindi il ruolo procompetitivo delle reti (trasmissione e distribuzione), degli stoccaggi e degli impianti di rigassificazione indipendenti. La

misura potrà avviare un concreto progetto di *hub* italiano del sud Europa. Inoltre, si ritiene che un processo di effettiva liberalizzazione del mercato del gas naturale non possa prescindere da una reale integrazione dei mercati a livello europeo equilibrata e simmetrica. A tal fine, è necessario che l'attività di regolazione adotti tutte le misure volte a ottimizzare l'uso della capacità di interconnessione del nostro mercato verso gli altri mercati confinanti.

Sempre con riferimento al mercato del gas naturale, riteniamo positiva anche la misura che favorisce lo sviluppo del servizio di stoccaggio per consentire alle imprese utilizzatrici di **approvvigionarsi direttamente all'estero a prezzi più competitivi (art. 14)**.

Le disposizioni prevedono che tale quantitativo potrebbe essere messo a disposizione dei gestori di rigassificatori o di trasporto (la nuova Snam) per fornire ai clienti industriali. Tali misure estendono le caratteristiche del servizio di stoccaggio prevedendo lo sviluppo di servizi di *parking* che potrebbero facilitare l'approvvigionamento diretto dei consumatori industriali e favorire la concorrenza nel mercato.

Con riferimento al **mercato dei carburanti (art. 17-20)**, riteniamo che l'insieme delle misure costituisca un importante completamento del processo di liberalizzazione avviato dal precedente Governo e favorisca una maggiore contendibilità del mercato intermarca dei carburanti. Positivo, inoltre, aver previsto un regime semplificato per le stazioni *self-service* collocate fuori dei centri urbani. Data la complessità della materia e l'importanza per l'economia italiana, chiediamo che tali disposizioni siano approvate nella loro interezza, senza alcuna modifica.

Con riferimento al **mercato elettrico (art. 21)**, si prevedono delle linee di intervento a completamento del mercato. Il forte sviluppo delle fonti rinnovabili ha generato nelle aree del mezzogiorno un eccesso strutturale di produzione elettrica. Riteniamo positivo l'avvio di una riflessione sui nuovi meccanismi per rendere più efficiente il servizio di dispacciamento, con riferimento al nuovo mix di produzione sempre più orientato verso la produzione da fonti rinnovabili.

Sempre con riferimento al mercato elettrico desta preoccupazione quanto previsto per lo sviluppo del **fotovoltaico in ambito agricolo (Titolo II, Capo III, art. 65)**. Il IV conto energia, introdotto con il DM 05/05/2011, aveva previsto un quadro di regole certe per il fotovoltaico fino la 2020, privilegiando, come nei principali paesi europei, lo sviluppo di impianti di piccola dimensione. Riteniamo che l'art. 65 produca una forte incertezza nel quadro di sviluppo del settore e ne chiediamo l'abrogazione.

Con riferimento alle disposizioni relative allo **sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche (art. 16)**, registriamo un forte passo indietro rispetto alla prima versione del testo. Vengono meno le modifiche al d.lgs. n. 152/2006 (Codice Ambiente), in materia di promozione degli investimenti *offshore* e tutte le altre misure di semplificazione e liberalizzazione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

In particolare si è persa l'opportunità di superare i vincoli regionali che potrebbero consentire di sfruttare complessivamente (tra riserve certe e presunte) un potenziale di circa 260 miliardi di metri cubi di gas (oltre 3 volte il consumo annuo complessivo

del paese di 75 mld) e di circa 2,4 miliardi di barili di petrolio (pari a quasi 5 volte il consumo annuo di 550 milioni) per investimenti complessivi previsti di circa 15 miliardi di euro che rimangono bloccati.

Peraltro, la riduzione della portata di tale disposizione non risulta coerente rispetto alle raccomandazioni UE di valorizzare il patrimonio delle risorse domestiche, sia per ragioni di sicurezza degli approvvigionamenti, sia per l'esigenza di ridurre il costo della bolletta energetica.

Sono quindi necessarie misure che promuovano gli investimenti *offshore*, la semplificazione e liberalizzazione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi per investimenti complessivi previsti di circa 15 miliardi di euro, che altrimenti rischiano di rimanere bloccati.

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali (art. 25)

In materia di servizi pubblici locali (SPL), sono adottate norme volte al sensibile rafforzamento dell'impostazione pro-concorrenziale già definita dal DL 138/2011.

In particolare, viene posto un condivisibile principio preliminare di "organizzazione" dei servizi per "ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei" di estensione almeno provinciale, da attuare da parte delle Regioni entro giugno 2012 e, in caso di inadempimento, con poteri sostitutivi del Governo. Il rispetto di questo principio organizzativo con affidamenti ad evidenza pubblica rientra tra i "criteri di virtuosità" ai fini di un trattamento più favorevole del Patto di stabilità interno, compresa una priorità nell'attribuzione dei finanziamenti statali, come da erogare a seguito di verifiche dell'efficienza gestionale e della qualità dei servizi resi.

In materia di affidamenti *in house*, le relative società sono sottoposte al rispetto del Patto di stabilità interno, della disciplina dei contratti pubblici e di quella sul reclutamento del personale della PA. Stessi obblighi sono sostanzialmente imposti alle aziende speciali e alle istituzioni delle CCIAA.

Sempre per gli affidamenti, viene reso più stringente l'obbligo del parere preventivo dell'AGCM sulle delibere quadro adottate dagli enti locali in materia di affidamento *in house* dei SPL e viene ridotta da 900.000 a 200.000 euro/annui il valore dei servizi affidabili in deroga all'obbligo di normale parere preventivo. Al fine di favorire la riorganizzazione per ambiti ottimali, è prevista la deroga dell'affidamento *in house* per tre anni alle società frutto di aggregazione, se perfezionata entro il 2012, di preesistenti gestioni dirette o *in house*. Sono, inoltre, prorogati i termini al 31.12.2012 di cessazione degli affidamenti diretti in essere e al 31.03.2013 di quelli non conformi alla disciplina vigente o, comunque, fino al subentro del nuovo gestore, di cui però non viene indicato un termine temporale.

Pur apprezzando il sensibile restringimento degli affidamenti *in house*, anche se a fronte di ulteriori proroghe dei termini precedentemente previsti per la dismissione di quelli in essere, appare poco convincente l'incentivo a mantenerli per tre anni per favorire l'aggregazione delle gestioni su basi territoriali ottimali, visto che il DL, come

detto, pone comunque l'obbligo di provvedere in tal senso, anche con la previsione di poteri sostitutivi. Si tratta di una misura che potrebbe procrastinare ulteriormente l'apertura al mercato dei settori interessati.

Da segnalare l'inclusione nell'ambito della regolamentazione dei SPL del trasporto pubblico regionale ferroviario, fatti salvi i contratti in essere fino alla loro naturale scadenza dei primi 6 anni di validità (non più, quindi, rinnovabili per altri 6 anni).

Sono, infine, previste misure anche per i servizi di gestione integrata dei rifiuti urbana, che meglio definiscono i profili di affidamento (congiunto o disgiunto di realizzazione impianti e gestione dei servizi), l'utilizzo di impianti di soggetti diversi dagli enti locali e di informazione da parte dei concessionari delle caratteristiche degli impianti relativi ai servizi da porre in gara.

Gestione dei rifiuti di imballaggio (art. 26)

La nuova norma consente ai produttori di imballaggi di organizzare, autonomamente dal sistema Conai e anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio, ponendo un termine certo all'istruttoria per l'accertamento del funzionamento del sistema tramite il meccanismo di silenzio assenso. Le finalità della norma dichiarate dal Governo sono di assicurare che i mercati nel settore del recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio siano aperti alla concorrenza e di garantire che i servizi siano prestati al miglior prezzo possibile. Queste finalità sono certamente condivise da Confindustria.

Entrando nel merito dell'articolato, rileviamo però che con la nuova norma si viene a creare un'asimmetria tra gli operatori che aderiscono al Conai e quelli che organizzano un proprio sistema autonomo. A differenza di questi ultimi, Conai ha infatti l'obbligo di utilizzare il contributo, in via prioritaria, per il ritiro degli imballaggi conferiti al servizio pubblico, la cui raccolta comporta costi sensibilmente superiori. I sistemi autonomi risulterebbero così avvantaggiati, mentre Conai, a parità di costi da rimborsare ai Comuni, soffrirebbe la diminuzione del gettito dei contributi e dovrebbe quindi aumentare l'entità dei contributi restati a carico degli associati. Questa distorsione dovrebbe essere sanata nella conversione in legge del Decreto.

SERVIZI BANCARI E ASSICURATIVI

Assicurazioni per responsabilità civile (artt. 29-33)

Positivo è il giudizio sulle disposizioni in materia di responsabilità civile nelle assicurazioni obbligatorie sui veicoli. L'aspettativa è che le misure decise (risarcimento in forma specifica e per equivalente, repressione delle frodi, contraffazione dei contrassegni, accertamento e liquidazione dei danni), siano attuate in maniera efficace, con l'obiettivo di ridurre i premi.

Ritardati pagamenti della PA (art. 35)

Le disposizioni in materia pagamento dei debiti pregressi delle amministrazioni statali rappresentano un primo segnale importante che denota la concreta volontà del Governo di intervenire su uno dei principali problemi delle imprese italiane: un problema che la crisi ha accentuato, aggravando le condizioni delle imprese proprio in una fase in cui il credito scarseggia e la liquidità rappresenta un'urgenza quotidiana.

Nel dettaglio si apprezza il fatto che, al fine di favorire il pagamento dei crediti commerciali - certi, liquidi ed esigibili - vantati dalle imprese nei confronti delle amministrazioni statali vengono resi disponibili 5,7 miliardi, almeno 2 dei quali mediante assegnazione di titoli di Stato.

Si tratta però di misure ancora insufficienti. Si segnala infatti che:

- le disposizioni contenute nel Decreto sono riferite alle sole amministrazioni statali, mentre la gran parte dei debiti fa capo alle amministrazioni locali, ed in particolare al settore della sanità;
- appare contraddittoria con la finalità generale della norma, la scelta di attingere le maggior parte delle risorse per il pagamento dei debiti pregressi da quelle disponibili per rimborsi e compensazioni di crediti d'imposta;
- viene rinviata a un successivo decreto MEF la definizione delle caratteristiche dei titoli che saranno utilizzati per il pagamento dei crediti: tali caratteristiche sono però fondamentali ai fini della valutazione dell'intervento.

Quello compiuto dal Governo con il Decreto è, come detto, un primo passo ai fini dello smaltimento del debito pregresso delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, ma insufficiente alla luce della gravità complessiva della situazione.

Occorrerà dunque intervenire nuovamente per completare l'azione di smaltimento del debito pregresso avviata con l'articolo 35.

Inoltre, per affrontare la questione dei ritardati pagamenti è indispensabile agire, oltre che sul passato, anche sul futuro per assicurare che i nuovi debiti contratti vengano pagati in tempi ragionevoli.

Per quanto concerne il futuro è necessario recepire subito ed in via diretta la Direttiva Comunitaria "Late Payments" - approvata a marzo 2011 - che fissa in 60 giorni il termine massimo di pagamento nei rapporti commerciali fra PA ed imprese.

Occorre, contestualmente, intervenire (ove necessario adottando apposite disposizioni) sull'assetto organizzativo e sull'ordinamento contabile della pubblica amministrazione così da renderli coerenti con le finalità della Direttiva e in particolare con l'obiettivo di assicurare il pagamento dei debiti entro 60 giorni.

Per quanto riguarda, invece, lo smaltimento del debito pregresso si dovrebbe intervenire su diverse disposizioni normative emanate negli ultimi anni. Alcune di

queste vanno attuate con solerzia, altre modificate, altre ancora abolite. In particolare sarebbe opportuno:

- attuare le recenti disposizioni sulla certificazione dei crediti (Legge di Stabilità 2012), finalizzate a favorire lo smobilizzo degli stessi crediti presso il sistema bancario. Tali norme andrebbero inoltre estese anche al settore della sanità che, sebbene sia tra i più colpiti dal fenomeno dei ritardati pagamenti, è sino a oggi rimasto escluso dalla possibilità di avvalersi della certificazione;
- modificare le regole sul patto di stabilità interno in modo tale che gli enti locali virtuosi, con i conti in regola e che abbiano disponibilità di cassa possano pagare i propri debiti commerciali e quelli relativi agli investimenti;
- rimuovere il blocco delle azioni esecutive relative ai debiti commerciali nei confronti delle aziende sanitarie operanti nelle Regioni firmatarie dei piani di rientro e/o commissariate, previsto, per il 2012, dal DL 98/2011;
- dare attuazione a una disposizione contenuta nel DL 78/2010 che prevede la possibilità per le imprese di compensare i crediti verso la PA con i debiti iscritti a ruolo. Su quest'ultimo tema si potrebbe poi tornare a intervenire con l'obiettivo di assicurare alle imprese la più ampia possibilità di compensare i crediti con debiti verso il settore pubblico di qualsiasi natura.

Infine, è necessario che lo Stato sia consapevole della necessità di non affrontare il problema limitandosi alla questione dei debiti commerciali strettamente statali. È necessario stipulare un patto tra Stato, Enti Locali e imprese per realizzare, innanzitutto, un'azione di trasparenza sull'esatto ammontare del debito commerciale esistente a livello centrale e territoriale e, successivamente, per definire un piano graduale di smaltimento.

Particolarmente grave il settore della sanità: al riguardo il Governo deve negoziare con le Regioni precisi impegni di rientro dal debito pregresso. L'occasione è l'Intesa Stato-Regioni in materia di sanità che andrà raggiunta entro aprile.

TRASPORTI

Regolazione indipendente in materia di trasporti (art. 36)

Particolarmente positiva è l'istituzione di una Autorità dei Trasporti (ADT), le cui competenze sono provvisoriamente inserite nell'attuale AEEG, in attesa della sua specifica istituzione prevista con la presentazione (e successiva approvazione) di un DDL entro 3 mesi dalla conversione in legge del DL. La futura ADT (e provvisoriamente l'AEEG) è competente non solo "dell'accesso alle relative infrastrutture", ma anche "nel settore dei trasporti".

Si segnala che l'inclusione delle autostrade nella competenza regolatoria dell'ADT necessita di alcuni chiarimenti, per il fatto che norma fa salve le competenze dell'Agenzia ex-ANAS (che sono molto più ampie, alcune praticamente coincidenti con tutte quelle affidate all'ADT), per cui c'è l'esigenza di definire meglio i rispettivi ruoli, salvaguardando l'unitarietà e la competenza sull'intero settore dei trasporti

dell'ADT. La norma prevede la modifica del sistema di tariffazione (introducendo quello impostato sul *price-cap*) solo per le nuove concessioni, lasciando inalterato quello definito per le concessioni in essere. Tale orientamento è positivo, in quanto non penalizza gli investimenti programmati nell'ambito delle concessioni in essere.

Positivi sono anche i termini coi quali si è scelto di affidare all'ADT la competenza relativamente a pedaggi, assegnazione delle tracce e della capacità nell'accesso alle infrastrutture ferroviarie. Ciò risulta coerente con quanto definito in materia di *unbundling* rete-servizi di Ferrovie dello Stato, poiché tale misura viene ragionevolmente collegata agli eventuali esiti di un "congruo periodo di osservazione delle dinamiche dei processi di liberalizzazione" (e di altri profili da considerare) affidato dall'ADT, i cui risultati saranno contenuti in una relazione a Governo e Parlamento.

Misure per il trasporto ferroviario (art. 37)

Vorrei infine richiamare l'attenzione sull'eliminazione dell'obbligo di applicare i contratti collettivi di settore nel trasporto ferroviario, riportando la disposizione dell'art. 36 del d.lgs. n. 188/2003 al suo tenore originario.

Confindustria considera opportuno fissare per legge standard minimi di riferimento, specie in una materia sensibile come quella della sicurezza, ma non ritiene altrettanto opportuno, nel rispetto del principio di libertà contrattuale, ottenere lo stesso risultato imponendo l'integrale applicazione di un contratto collettivo nazionale di settore.

INFRASTRUTTURE

Particolarmente significativo e corposo il pacchetto di misure dedicato alle infrastrutture, nel quale si riconosce gran parte del lavoro di approfondimento svolto, senza soluzione di continuità tra precedente ed attuale Governo, dalle strutture ministeriali con la collaborazione di Fondazioni scientifico-culturali e rappresentanze imprenditoriali.

Si ritiene che l'insieme delle misure contenute nel presente DL, integrato con quelle in parte introdotte dai DL 138/2011 e 201/2011, possano rappresentare un utile contributo alla ripresa degli investimenti, soprattutto a medio termine. L'adozione di nuovi strumenti e meccanismi di funzionamento del settore presuppone sempre un congruo lasso di tempo per produrre gli effetti attesi, e l'aver opportunamente scelto un provvedimento di urgenza non farà altro che accelerare i relativi processi di adeguamento, di imprese e pubbliche amministrazioni.

Il quadro delle misure necessarie a rendere più efficiente e produttiva la politica infrastrutturale potrà e dovrà essere completato con misure anche di carattere costituzionale (in materia di competenza e di rischio regolatorio e amministrativo) e con un provvedimento ordinario, della cui adozione si manifesta fin d'ora l'esigenza al Parlamento.

Sul DL in esame, si evidenziano alcune limitate e puntuali proposte di modifica, tese a migliorare l'efficacia di misure comunque ampiamente condivisibili.

Emissioni di obbligazioni da parte delle società di progetto – *project bond* (art. 41)

La modifica dell'art. 157 d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici - CCP) in materia di emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto è positiva, in particolare per quanto riguarda l'intervento a garanzia del sistema finanziario, delle fondazioni e dei fondi privati. Resta, tuttavia, ancora insoddisfatta l'esigenza di promuovere una più sostanziale incentivazione, possibilmente di natura fiscale, dell'apporto di capitali privati nella realizzazione di infrastrutture.

Alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche (art. 42)

La proposta è condivisibile. Si prevede di integrare la recente disciplina, introdotta in sede di conversione del DL 201/2011, relativa alla finanza di progetto nelle infrastrutture strategiche, specificando meglio, nella cosiddetta procedura ad iniziativa privata, il diritto di prelazione, in analogia a quanto già previsto per le opere ordinarie dal DL 70/2011.

***Project financing* per la realizzazione di infrastrutture carcerarie (art. 43)**

La proposta è apprezzabile, in quanto introduce gli strumenti del *Project Financing* e del Partenariato pubblico privato nella realizzazione di strutture necessarie per far fronte al problema del sovraffollamento delle carceri. Infatti, oltre a poter utilizzare le procedure previste dall'art. 153 CCP, è previsto anche lo strumento della "permuta" e quello di una "tariffa" remunerativa della gestione dell'infrastruttura e dei servizi connessi (salvo, ovviamente, quelli di custodia). Sotto questo profilo, si segnala l'esigenza di una più chiara formulazione del comma 2, in quanto non appare evidente con quale modalità potrà essere remunerato il capitale investito o si farà ricorso ad un contratto di disponibilità (v. art. 44). Anche il comma 3 andrebbe meglio formulato, in quanto si lascia intendere la possibilità, non condivisibile, di creare una "società *in house*" in alternativa ad un concessionario privato; in questo secondo caso si evidenzia un "obbligo" del concessionario, di cui non si comprende la motivazione, di far partecipare fondazioni bancarie o altri enti pubblici senza fini di lucro per almeno il 20% del costo d'investimento.

Contratto di disponibilità (art. 44)

L'introduzione di tale strumento è apprezzabile. L'applicazione è prevista sia per le opere ordinarie che per quelle strategiche. In sintesi, viene affidata a spese e rischio dell'affidatario la costruzione e la messa a disposizione al soggetto aggiudicatore di un'opera di proprietà privata, destinata all'esercizio di un pubblico servizio a fronte di un corrispettivo. La disposizione non riguarda, tuttavia, i contraenti generali. Si

segnala che per un corretto funzionamento è essenziale che il rischio regolatorio, salvo non sia diversamente pattuito tra le parti, venga posto a carico del soggetto aggiudicatore; ma ciò deve essere espressamente previsto dalla norma, che omette, ad esempio, di definire per l'aggiudicatario il possesso delle caratteristiche di autorità espropriante.

Documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico (art. 45)

Per consentire la massima tempestività nell'assegnazione da parte del CIPE delle risorse da destinare alle opere di legge obiettivo, è individuata nel dettaglio la documentazione da presentare a corredo del piano economico e finanziario (PEF) delle opere, che accompagna la richiesta di assegnazione delle risorse. La proposta è condivisibile, ma si ritiene necessario il chiarimento che l'adozione di tale procedura non obblighi a riapprovare i progetti già approvati; in tal senso, è necessario inserire, nel primo comma, un riferimento esplicito ai progetti delle infrastrutture di interesse strategico non ancora approvati.

Disposizioni attuative del dialogo competitivo (art. 46)

La misura è condivisibile. Al fine di agevolare l'utilizzo del dialogo competitivo quale sistema di affidamento dei contratti pubblici, in conformità alla direttiva 2004/18/CE, si prevede di integrare la disciplina in materia mediante un rinvio dinamico al regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici.

Riduzione importo "opere d'arte" per i grandi edifici (art. 47)

È condivisibile la proposta che intende modificare l'attuale previsione di una percentuale fissa, pari al 2% della spesa totale prevista per un progetto di edifici pubblici, da destinare alla realizzazione di opere d'arte, introducendo la determinazione di percentuali decrescenti al crescere dell'importo dell'opera secondo la suddivisione in scaglioni progressivi, onde evitare di remunerare le opere d'arte oltremisura.

Norme in materia di dragaggi (art. 48)

La norma riprende, in parte, l'articolato del "testo unificato" di riforma della "Legge quadro sui porti" (84/1994), elaborato dal Comitato Ristretto della Commissione Lavori pubblici del Senato, con delle ampie integrazioni. Resta da valutare attentamente l'impatto della norma, visto l'elevato contenuto tecnico, la cui formulazione potrebbe non favorire l'auspicabile sblocco degli investimenti nei porti.

Utilizzo terre e rocce da scavo (art. 49)

Il giudizio non è positivo. La finalità avrebbe dovuto essere quella di introdurre una norma transitoria, che consentisse ai cantieri aperti di poter utilizzare, in termini comunque coerenti con la disciplina ambientale, una classificazione delle terre e

rocce da scavo quali sottoprodotti e non rifiuti. La norma prevede invece una delega al Ministero dell'Ambiente ad emanare un regolamento entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto. Tale formulazione, di fatto, non risolve la questione, tenuto conto che la finalità transitoria richiesta serviva a sopperire alla mancata emanazione di un Decreto, sempre del Ministero dell'Ambiente, in attuazione dell'art. 184-*bis*, comma 2 del Codice Ambiente. Nella migliore delle ipotesi, i cantieri interessati dovranno aspettare almeno altri due mesi prima di poter disporre di una normativa chiara e definitiva.

Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche (art. 50)

La modifica all'art. 144 CCP è tesa a garantire che, nel caso di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche, il bando di gara e la documentazione da esso prevista siano predisposti in modo tale da favorire, a monte dell'affidamento, la bancabilità dell'opera. La modifica all'art. 159, comma 1, lett. a), CCP, è a sua volta finalizzata a rendere operativo il meccanismo del "subentro" nei casi di risoluzione di un rapporto concessorio per responsabilità del concessionario.

Le norme sono condivisibili. La prima dà maggiore solidità ed affidabilità alla documentazione dei bandi di gara, in modo tale da verificare già nella fase di ideazione del bando l'effettiva bancabilità dei progetti, per evitare ritardi o interruzioni in corso di affidamento e realizzazione; la seconda è utile a garantire l'individuazione del soggetto subentrante più utile a garantire l'effettivo completamento dell'opera, in coerenza con lo stato di avanzamento dei lavori.

Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni (art. 51)

La norma riguarda i concessionari di lavori pubblici e prevede l'innalzamento dal 40% al 50% della quota minima di lavori che tali concessionari sono tenuti ad affidare a terzi nell'ambito delle concessioni di loro competenza. La proposta è condivisibile poiché mira a ridurre la quota di lavori eseguibili direttamente dal concessionario o da società collegate (v. concessionari autostradali) ed è volta ad aumentare la concorrenza nel mercato, creando maggiori opportunità di lavoro per le imprese del settore.

Semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei progetti (art. 52)

La norma mira ad accelerare gli *iter* approvativi dei progetti, consentendo di unificare alcune fasi progettuali, utilizzando ai fini della programmazione dei lavori pubblici e di progettazione e approvazione delle opere i livelli progettuali di maggior dettaglio (modifiche agli artt. 93, 97 e 128 CCP).

Le misure appaiono positive, in quanto pur accelerando gli iter approvativi, non faranno venir meno le garanzie in termini di affidabilità e sostenibilità dei progetti approvati.

Allineamento alle norme UE della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali (art. 53)

La disposizione è positiva in quanto mira a ridurre i costi delle opere ferroviarie attraverso la limitazione dell'*overdesign*. Viene previsto il divieto di progettazione e costruzione di nuove infrastrutture ferroviarie nazionali, gallerie stradali e autostradali, nonché degli adeguamenti di quelle esistenti, sulla base di standard e parametri tecnici e funzionali più stringenti di quelli previsti in ambito UE.

Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti territoriali garantite da beni immobili patrimoniali per la realizzazione di opere pubbliche (art. 54)

La norma consente di utilizzare il patrimonio pubblico degli enti locali quale garanzia per obbligazioni emesse dalle stesse al fine di finanziare una singola opera. Il valore del patrimonio dovrà essere almeno pari al valore dei titoli obbligazionari emessi e non sarà attaccabile da terzi creditori se non dagli obbligazionisti. Il finanziamento dell'opera, peraltro, viene sottratto dal vincolo del Patto di Stabilità interno. In questo modo, si cerca di valorizzare il patrimonio degli enti locali, in funzione della realizzazione di un'opera pubblica. La previsione secondo cui il patrimonio prestato in garanzia è inattaccabile da parte di terzi creditori incentiva anche gli obbligazionisti all'acquisto dei titoli, in quanto rende più sicuro l'investimento.

Affidamento concessioni relative ad infrastrutture strategiche sulla base anche del progetto definitivo (art. 55)

Nelle concessioni di infrastrutture strategiche si propone di porre a base di gara, oltre al progetto preliminare, anche il progetto definitivo (modifica dell'art. 177 CCP). La proposta è condivisibile, perché consente di sfruttare da subito un livello di progettazione più complessa e sicuramente più utile ai fini della valutazione della bancabilità del progetto stesso.

MISURE PER L'EDILIZIA

Riduzione IMU per tre anni sull'invenduto a favore delle imprese costruttrici (art. 56)

La proposta mira ad agevolare il cosiddetto "magazzino edilizio", prevedendo l'applicazione dell'aliquota base dello 0,38% dell'IMU fino a tre anni per gli immobili non venduti da parte delle imprese costruttrici.

La proposta, seppur di durata contenuta, appare positiva poiché consente nel breve di smobilizzare risorse utili all'attività delle imprese. Resta il fatto che, proprio il tempo limitato, rende piuttosto incerto o difficile l'immediato riorientamento delle risorse risparmiate da parte delle imprese per investimenti di lungo periodo, dovendo necessariamente appostare una riserva da utilizzare allo scadere del terzo anno per il pagamento dell'imposta.

Ripristino IVA per *housing* sociale (art. 57)

La norma limita l'opzione per l'applicazione dell'IVA alle sole cessioni e locazioni di alloggi sociali e alle abitazioni rientranti nei piani di edilizia convenzionata. Sotto questo profilo, appare insufficiente per superare le problematiche che, in termini di IVA, le imprese affrontano quando vendono abitazioni in esenzione da imposta.

Semplificazione procedure piano nazionale di edilizia abitativa (art. 58)

La proposta appare condivisibile. Essa ha il fine di semplificare le procedure di approvazione degli Accordi di programma da stipulare tra il Ministero e le Regioni in attuazione dell'art. 11, del DL 112/2008 e dell'art. 4 del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al DPCM 16 luglio 2009, nonché quelle per la rimodulazione di interventi e per la sottoscrizione di atti aggiuntivi, per la sopravvenienza di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, rispetto ad accordi di programma già approvati.

MISURE PER PORTUALITÀ, AUTOTRASPORTO E AGRICOLTURA

Extrageffito IVA per le società di progetto per le opere portuali (art. 59)

La misura appare condivisibile. Si interviene sull'articolo 18, della Legge di stabilità 2012 (Legge n. 183/2011), che prevede il sistema di finanziamento delle infrastrutture mediante defiscalizzazione per le opere autostradali, ferroviarie metropolitane e di sviluppo ed ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali e ferroviari inerenti i porti nazionali appartenenti alla rete strategica transeuropea di trasporto essenziale (CORE TEN-T NETWORK).

La nuova misura attribuisce alle società di progetto, oltre ai benefici fiscali già previsti, il 25% degli incrementi di gettito IVA generati dall'infrastruttura realizzata. Per poter essere accertati devono essere stati realizzati nel loro importo complessivo "anche con riferimento all'intero sistema portuale". L'impostazione della norma desta qualche perplessità sulla finalità perseguite e, soprattutto, sull'aspetto più strettamente operativo e applicativo. Non è chiaro, infatti, cosa si intenda con "anche con riferimento all'intero sistema portuale".

Regime doganale delle unità da diporto (art. 60)

La modifica consente alle navi da diporto non battenti bandiera nazionale o comunitaria di permanere stabilmente in ambito nazionale senza dover necessariamente procedere alla dismissione di bandiera ed alla conseguente iscrizione nei registri nazionali. Al fine di consentire inoltre l'utilizzo per finalità commerciali di navi da diporto battenti bandiera extracomunitaria, si dispone l'estensione alle navi battenti bandiera extracomunitaria delle procedure già previste per le navi non iscritte nei registri nazionali battenti bandiera comunitaria.

Anticipo recupero accise per autotrasportatori (art. 61)

La norma prevede la rivisitazione del DPR 277/2000 in materia di agevolazione fiscale per gli esercenti le attività di autotrasporto che utilizzano veicoli di massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate.

Nello specifico e al fine di allineare la normativa italiana a quella degli altri paesi della UE, si prevede di anticipare trimestralmente il rimborso delle accise (precedentemente previsto annualmente). Inoltre, gli esercenti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono utilizzare il credito in compensazione entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto il diritto allo stesso.

Infine, è stabilito che, a partire dall'anno in corso, il credito di imposta che scaturisce dal pagamento delle accise non concorre a formare il limite annuale di 250.000 euro per il calcolo del credito di imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese.

Gli aumenti dell'aliquota di accisa saranno rimborsati con le modalità previste da d.lgs. 26/2007, anche mediante compensazione, per gli esercenti che utilizzano veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton. e per i soggetti enunciati dall'art. 5, comma 2, del DL 452/2001, convertito in Legge 16/2002 (enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui Legge 1822/1939, al Regolamento CEE n. 684/92; enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone).